

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE

“CO.SM.AN.”

SEDE IN TORINO – CORSO STATI UNITI N. 21

CODICE FISCALE NUMERO 08958570015

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO NUMERO
1013880

REGOLAMENTO CONSORTILE

(ai sensi dell'art. 4 dello Statuto)

Approvato dall'Assemblea Generale in data 12 Novembre 2021

Parte I

Adesione al Consorzio

Art. 1

L'aspirante consorziato per aderire al Consorzio deve presentare una domanda di adesione nella quale deve precisare l'esatta ubicazione della propria azienda agricola, l'esatta identificazione degli allevamenti con l'indicazione della consistenza del patrimonio zootecnico, la superficie (espressa in ettari) di ogni appezzamento investito a colture fra quelle ammesse alla difesa ed i confini con i riferimenti catastali e i riferimenti a punti cardinali per la coerenza, nonché la specie e le varietà coltivate ed il quantitativo (espresso in quintali) di ogni appezzamento suddetto. L'aspirante consorziato, se richiesto dal Consorzio, dovrà precisare ulteriori informazioni ed esibire i documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Art. 2

Per quanto concerne le aziende agricole con produzioni zootecniche il consorziato è il titolare dell'impresa agricola di allevamento operante nel territorio nazionale sia esso proprietario o detentore dell'allevamento, identificato attraverso il CUA (Codice Unico Anagrafe Agricola) e pertanto il responsabile degli animali ai sensi del D.M. 31/01/2002 e s.m.i. (norme in materia di Anagrafe Bovina).

Nel caso di allevamento in soccida, l'adesione al Consorzio è a carico del soccidario cioè il detentore degli animali. Per uno stesso allevamento si ritiene possibile che sia il soccidario che il soccidante figurino come consorziati, a patto che gli animali oggetto di copertura assicurativa siano diversi e chiaramente identificabili in capo a ciascuno in quanto non possono essere erogati contributi pubblici per la medesima garanzia assicurativa.

Il consorziato è tenuto ad aggiornare durante l'anno e almeno una volta all'anno, le consistenze medie e le tipologie di allevamento aziendali sul Fascicolo Aziendale costituito presso il SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese) o SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) comunicando le variazioni al Consorzio utilizzando gli appositi moduli predisposti per le comunicazioni delle variazioni

Il consorziato autorizza il Consorzio alla consultazione dei dati contenuti del proprio Fascicolo Aziendale ai fini della predisposizione delle coperture assicurative agevolate e non agevolate.

Art. 3

I consorziati con produzioni vegetali e/o zootecniche possono scegliere liberamente ogni anno di aderire ad una delle polizze convenzionate stipulate dal Consorzio con le Compagnie di Assicurazione presentando la denuncia annuale delle produzioni, presso l'Agente o il Broker che provvederà all'emissione del Certificato di Assicurazione contro le avversità atmosferiche, che andrà inviato a cura dell'Agente o del Broker al Consorzio ai fini dell'espletamento delle procedure per l'ottenimento del contributo nazionale previsto dalla legge.

Il conteggio ed il successivo addebito ai consorziati del premio assicurativo, nonché della quota di adesione annuale avverrà sulla base delle dichiarazioni rese dal consorziato nelle domande di adesione e di

assicurazione delle produzioni e in base al valore ed alle tariffe dei premi stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Per poter aderire alle polizze agevolate dai contributi pubblici il consorziato deve essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Attivo ai sensi dell'art. 2135 del C.C. e della relativa normativa ministeriale (D.M. n. 1420 del 26.02.2015 e s.m.i.) e di essere iscritto al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio.

Il consorziato per poter beneficiare dei contributi pubblici sulle polizze agevolate è tenuto a:

- consegnare, anche per il tramite delle Agenzie assicurative e/o dei Brokers, i Certificati di Assicurazione e la relativa documentazione, debitamente sottoscritta, entro i termini stabiliti dal Consorzio; in caso contrario il Consorzio non potrà garantire l'informatizzazione dei Certificati di Assicurazione presso gli organi della Pubblica Amministrazione finalizzata alla predisposizione della domanda di contribuzione pubblica nazionale o comunitaria e l'erogazione della contribuzione pubblica aggiuntiva regionale;
- versare al Consorzio la quota di adesione annuale;
- versare al Consorzio una parte del premio assicurativo (al verificarsi di quanto previsto all'art. 9) oppure l'intero premio assicurativo annuo composto dalla parte non agevolata e dalla parte agevolata corrispondente quest'ultima alle diverse percentuali dei contributi (comunitario, nazionale e regionale);
- versare al Consorzio la parte di premio assicurativo annuo (eventualmente maggiorata delle imposte di Legge) corrispondente all'ammontare dei contributi (comunitario, nazionale e regionale) che dovessero essere negati dagli Enti di Vigilanza in conseguenza riparametrazioni del contributo oppure in conseguenza della violazione delle norme, dalla mancanza dei requisiti di ammissibilità o che dovessero derivare dalla mancata sottoscrizione dei certificati di assicurazione, entro i termini stabiliti dal Consorzio.

Art. 5

Nel caso in cui il consorziato non sia in possesso di uno o più dei requisiti per poter beneficiare dei contributi pubblici potrà liberamente richiedere al Consorzio di usufruire delle coperture assicurative e dei servizi assicurativi connessi impegnandosi però a pagare l'intero costo del premio assicurativo. (eventualmente maggiorato delle imposte di Legge).

Art. 6

Il consorziato con produzioni zootecniche per poter beneficiare delle coperture assicurative per il rimborso dei costi di smaltimento delle carcasse degli animali morti negli allevamenti, è tenuto ad assicurare tutti i capi detenuti in allevamento anche ai fini dell'applicazione della D.G.R. Regione Piemonte n. 10-6022 del 28 giugno 2013.

Art. 7

Il premio assicurativo sarà versato dal Consorzio direttamente alla Società di Brokeraggio o alla Compagnia di Assicurazione secondo le modalità e le scadenze stabilite contrattualmente.

Art. 8

L'indennizzo relativo ai danni alle produzioni vegetali ed alle produzioni zootecniche derivanti da abbattimento forzoso e/o mancato reddito verrà liquidato dalla Compagnia di Assicurazione direttamente al beneficiario, mentre il rimborso dei costi di smaltimento potrà essere liquidato dalla Compagnia di Assicurazione, direttamente alla ditta di smaltimento.

In caso di insolvenza del consorziato, il Consorzio può chiedere alla Compagnia di Assicurazione, di versare direttamente l'eventuale rimborso/risarcimento al Consorzio.

Art. 9

Nel caso il Consorzio debba ricorrere ad anticipazioni finanziarie presso istituti di credito per la corresponsione del premio assicurativo delle polizze alle Compagnie di Assicurazione, i relativi interessi passivi verranno posti a carico degli allevatori aderenti alle polizze, proporzionalmente all'importo del premio assicurativo e con modalità da definirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Se i contributi associativi deliberati dall'Assemblea a carico dei Soci non risulteranno sufficienti a coprire tutte le spese relative alle forme di difesa e di intervento deliberate dall'Assemblea, la differenza sarà ripartita fra i Soci. Se viceversa risulteranno superiori, la maggior somma non potrà essere destinata a scopi diversi da quelli indicati dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 10

Ogni allevatore ha la possibilità di non aderire alla polizza assicurativa collettiva per lo smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria comunicandolo entro i termini e con le modalità stabilite annualmente dal Consorzio.

Conseguentemente gli allevatori che intendono esercitare tale opzione dovranno far pervenire al Consorzio una comunicazione di disdetta alla polizza assicurativa collettiva per lo smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria.

Art. 11

Il Consorzio può cautelativamente escludere dalle polizze assicurative, i consorziati che risultano in mora (cosiddetti allevatori morosi) per tutte o parte delle somme dovute al Consorzio per premi assicurativi e/o quote di adesione relative agli anni pregressi (salvaguardando l'annualità in corso). Gli stessi potranno essere reinseriti nelle polizze in corso d'anno, allorché provvedano a saldare la totalità degli importi dovuti al Consorzio.

Art. 12

I consorziati o loro aventi causa sono tenuti a comunicare al Consorzio, su apposito modulo di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (D.P.R. 445/2000), con prova di ricevimento, la perdita dei requisiti per l'ammissione ai contributi pubblici entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento. E' considerata prova di ricevimento: la ricevuta di raccomandata A/R o di raccomandata a mano, la ricevuta del telefax, la ricevuta di invio di posta elettronica certificata PEC al Consorzio.

Art. 13

Fermo restando quanto previsto nello Statuto, il consorziato che intendesse recedere dal Consorzio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda motivata a mezzo di raccomandata A/R o attraverso PEC, entro il 31 Agosto di ogni anno o diversa data stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver deliberato in merito, darà comunicazione scritta e motivata all'interessato. Il Consorziato receduto dovrà rispondere delle obbligazioni e degli impegni assunti verso il Consorzio fino alla data del recesso, nonché dei premi assicurativi che il Consorzio ha anticipato in nome e per conto del consorziato receduto. I contributi associativi versati non sono ripetibili.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione può effettuare accertamenti sulle dichiarazioni rese dal consorziato e sulla documentazione presentata, mediante ogni strumento di accertamento che verrà ritenuto utile ed opportuno. In caso di discordanza dei dati il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare d'ufficio le variazioni accertate, ma è tenuto a darne comunicazione scritta all'allevatore.

Art. 15

La quota di adesione è annuale ed è determinata in base ad una componente fissa che è dovuta da ogni consorziato ed in base ad una componente variabile calcolata sul valore delle produzioni assicurate che è dovuta da ogni consorziato assicurato.

Una parte della quota di adesione, versata per la prima volta da ciascun nuovo consorziato, contribuisce alla formazione del Fondo Consortile. L'adeguamento ed il funzionamento del Fondo Consortile viene determinato con delibera dell'Assemblea Generale che fissa oltre all'entità del prelievo anche i termini a decorrere dai quali effettuarlo sulle quote di adesione dei consorziati.

La riscossione della quota di adesione annuale e del premio assicurativo a carico dei consorziati avviene con i tempi e le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Parte II

Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

Art. 16

Alla scadenza del mandato, su delibera del Consiglio di Amministrazione, è convocata l'Assemblea Generale elettiva che può trattare anche altri argomenti, oltre al rinnovo delle cariche. La convocazione avviene con le modalità previste dall'art. 16 al 20 dello Statuto.

Art. 17

Alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione in base a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto si procede come segue:

1. ciascuna impresa consorziata può proporre un candidato da iscrivere nelle liste che si verranno a formare nei limiti delle prescrizioni di cui al punto successivo;
2. le liste debbono essere depositate presso la sede del Consorzio in orario di ufficio con anticipo di tre giorni lavorativi sulla data e sull'ora stabilite per l'Assemblea Generale e sottoscritte da almeno 150 consorziati in regola con i versamenti delle quote di adesione, che non possono essere candidati né firmatari di più liste;
3. ogni candidato deve risultare in regola con il pagamento delle quote consortili e non può essere in più di una lista;
4. le liste stesse devono indicare per ogni candidato: nome, cognome, ragione sociale, rappresentanza legale, residenza/domicilio, sede legale e comparto agricolo di appartenenza;
5. il numero di candidati riportati in ciascuna lista non può superare quello dei seggi disponibili;
6. la lista o le liste debbono essere rappresentative per dimensione aziendale, territorio e comparto – specie di allevamento o settore di attività – e pertanto devono comprendere almeno un consorziato in ogni zona individuata dal Consiglio di Amministrazione;
7. il Direttore del Consorzio, supportato da eventuali rappresentanti di lista, è il soggetto responsabile della verifica e della valutazione del rispetto dei requisiti suindicati.

Art. 18

Il Seggio elettorale è costituito da un Presidente e da due Scrutatori, nominati dall'Assemblea Generale. Svolge la funzione di Segretario un soggetto idoneo, nominato dal Presidente del Seggio.

Art. 19

Hanno diritto di voto i delegati eletti nelle Assemblee Parziali. Le modalità di voto sono deliberate dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente. Qualora siano state presentate più liste, la votazione si effettua a scrutinio segreto. E' ammesso voto di lista ovvero di singoli nominativi, anche di liste diverse, purché in numero complessivamente non eccedente il numero complessivo dei Consiglieri eleggibili. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voto viene eletto il più anziano di età. Delle operazioni di voto va redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti il seggio.

Parte III

Svolgimento delle Assemblee parziali

Art. 20

Le Assemblee parziali dei consorziati hanno luogo nelle località individuate dal Consiglio di Amministrazione e ad esse possono partecipare i consorziati con la residenza nei Comuni inclusi nelle zone in cui il Consiglio di Amministrazione stesso avrà suddiviso la Regione.

Eventuali consorziati operanti in Piemonte, ma residenti fuori Regione potranno partecipare alla Assemblea parziale nell'area ove operano. In ogni caso possono partecipare ad una sola Assemblea parziale, anche se operanti in più aree.

Art. 21

Nelle assemblee parziali hanno diritto di voto i consorziati in regola con il pagamento della quota di adesione e dei premi assicurativi. Ogni consorziato ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe e ogni consorziato può rappresentare al massimo altri due consorziati. L'eventuale delega deve indicare chiaramente con i dati identificativi il delegante e il delegato, ed essere sottoscritta in originale ed accompagnata da una fotocopia leggibile del documento di identità del delegante.

I delegati all'Assemblea Generale, rappresentativi per dimensione aziendale, territorio, per settori/specie/categorie, sono eletti con un minimo di dieci voti; può essere eletto un ulteriore delegato in caso di frazione di 10 voti eccedente, superiore a 5.

Art. 22

Il Presidente dell'Assemblea parziale designa il Segretario dell'assemblea stessa che provvede a verbalizzare tutti i fatti accaduti e le deliberazioni effettuate nel corso dell'adunanza.

All'inizio della trattazione dello specifico punto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea parziale dichiara il numero dei delegati eleggibili, raccoglie e comunica agli intervenuti i nominativi di eventuali candidati. L'Assemblea parziale determina le modalità di svolgimento delle votazioni.

Nei casi in cui le candidature presentate siano in numero superiore a quello dei delegati eleggibili, o siano presentate più liste o ne venga fatta richiesta anche da un solo consorziato presente, l'elezione dei delegati dovrà avvenire con votazione a scrutinio segreto con le modalità di seguito indicate

Art. 23

Nel caso di votazione dei delegati a scrutinio segreto il Presidente dell'Assemblea parziale procede alla costituzione del seggio elettorale incaricando un intervenuto anche non socio a presiedere il seggio e chiamando due intervenuti anche non soci a svolgere le funzioni di Scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea parziale comunica quindi l'orario stabilito per la votazione ed i nominativi dei candidati. Al termine della votazione il seggio effettua lo scrutinio delle schede ed il Presidente dello stesso proclama gli eletti. Risultano eletti i consorziati che hanno ottenuto più voti. Nel caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

Parte IV
FONDI MUTUALISTICI

Art. 24

1. I rapporti fra il Consorzio e gli aderenti ai Fondi Mutualistici sono disciplinati dallo Statuto e da specifici Regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo sviluppo dell'attività mutualistica.
2. La costituzione dei Fondi Mutualistici e la predisposizione dei Regolamenti è approvata dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie. Ogni modifica successiva dovrà essere predisposta dal Comitato di Gestione eletto dall'Assemblea in riferimento allo specifico Fondo Mutualistico ed approvata dall'Assemblea generale.

Parte V
ASSISTENZA TECNICA

Art. 25

1. Per iniziative connesse con le forme di assistenza tecnica, l'Associazione potrà avvalersi dell'opera di periti e di tecnici, nonché di eventuali altri collaboratori, anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta, purché di riconosciuta preparazione ed esperienza.

Art. 26

2. Le forme di assistenza tecnica saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto degli indirizzi e dei programmi espressi dalla Assemblea Generale.

Parte VI
SANZIONI

Art. 27

1. Al socio che contravvenga alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento, che non adempia alle obbligazioni assunte, che non esegua le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali indipendentemente dalla azione di recupero di quanto dovuto e di risarcimento per danni eventualmente arrecati al Consorzio, sono applicabili le seguenti sanzioni:
 - a) diffida;
 - b) sanzione pecuniaria, di importo massimo pari ad euro 10.000 (diecimila);
 - c) sospensione dai diritti sociali per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi;
 - d) l'esclusione, nei casi previsti dallo Statuto.
2. Le sanzioni sono applicate dal Consiglio di Amministrazione il quale decide la sanzione da applicare e l'eventuale ammontare o durata della stessa anche in funzione del danno subito dall'Associazione, il cui risarcimento resta impregiudicato.

Parte VII
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 28

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la verifica dello stesso da parte dell'autorità competente a norma delle disposizioni di legge vigenti.